

Assessore all'Urbanistica e Ambiente

Via J. Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202 - Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Preg.mo Signor
ROBERTO BOMBARDA
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare Verdi e Democratici
per l'Ulivo
SEDE

e, p.c. Preg.mo Signor
DARIO PALLAORO
Presidente
Consiglio provinciale
SEDE

Preg.mo Signor
LORENZO DELLAI
Presidente
Giunta provinciale
SEDE

Trento, 15 giugno 2006

Prot. n. 359/06-ASS.

OGGETTO: interrogazione n. 1322 di data 4 aprile 2006.

Con riferimento all'interrogazione n. 1322 di data 4 aprile 2006 si precisa quanto segue.

Premesso che il contesto normativo a cui la problematica si riferisce, nonché le procedure alle quali i soggetti, a vario titolo interessati, devono attenersi al fine di ottenere la restituzione delle aree compromesse dalla presenza dei rifiuti ad un uso legittimo e conforme alle indicazioni urbanistiche territoriali, si ricorda che l'**abbandono** e il **deposito incontrollato** dei rifiuti in Provincia di Trento è disciplinato dall'articolo 90 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Le norme predette, oltre a prevedere un generico divieto di scaricare, depositare rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, su aree pubbliche o private, demanda al Sindaco, in caso di violazione di detto obbligo, la necessità di notificare ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta

o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere.

In caso di inosservanza dell'ordine il Sindaco deve provvedere d'ufficio nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico dei destinatari del provvedimento e notificando la circostanza all'autorità giudiziaria, che procederà penalmente nei confronti dei responsabili.

Per quanto riguarda le **discariche abusive** è invece necessario riferirsi alla procedura delineata dall'articolo 77 del Testo unico, che sostanzialmente non differisce da quella sopra riportata, salvo la possibilità da parte dei comuni di richiedere alla Giunta provinciale il finanziamento degli interventi di bonifica più onerosi, nel caso di bonifiche effettuate d'ufficio dalle stesse amministrazioni.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere due procedure analoghe, ma distinte sotto il profilo normativo, risiedono nel fatto che l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sono fattispecie sostanzialmente diverse dalla discarica abusiva, non solo per quanto attiene agli aspetti sanzionatori (ben più gravi nel caso di discarica abusiva), ma anche per quanto concerne gli interventi connessi con le operazioni di rimessa in pristino delle aree interessate dalla presenza dei rifiuti, che nel caso di una discarica sono più complesse ed articolate.

Più precisamente il concetto di discarica presuppone l'apprestamento di una determinata area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone, cose e/o macchine (come ad esempio per lo spianamento o la movimentazione dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Occorre inoltre verificare se lo smaltimento dei rifiuti sia avvenuto a seguito di un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo, ovvero non configuri l'ipotesi meno grave dell'abbandono, magari perpetrato da più persone in tempi diversi e comunque non in forma organizzata (ad esempio i cumuli di rifiuti, anche consistenti, presenti in aree abbandonate o siti degradati delle periferie dei centri abitati).

In ogni caso, in tema di rimessa in pristino di aree interessate dalla presenza di rifiuti, la normativa appena citata ammette quindi una completa autonomia procedurale da parte dei comuni, riservando all'Amministrazione provinciale un ruolo di coordinamento e di informazione, salvo la circostanza – di rara applicazione – in cui la Giunta provinciale deve sostituirsi al Sindaco che, per inerzia, non provvede ad attivare le necessarie procedure di ripristino.

A diverse conclusioni si perviene per ciò che attiene alle attività di vigilanza e di controllo, essendo il settore dei rifiuti, o più estesamente la materia ambientale, un ambito che compete indifferentemente a tutte le amministrazioni locali e statali dotate di personale in possesso dei poteri di polizia giudiziaria, ossia i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, la

Provincia Autonoma di Trento con gli Ispettori Ambientali, gli Ispettori Minerari e le Guardie Forestali, ecc., chiamate quotidianamente ad intervenire sul territorio nel tentativo di arginare il fenomeno degli abbandoni e di assicurare alla giustizia i responsabili.

In ogni caso è prassi che l'organo di vigilanza che accerta il reato porta a compimento le indagini (salvo i casi in cui l'illecito è stato riscontrato indirettamente nel corso di controlli non finalizzati in modo specifico alla tutela dell'ambiente), in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria - per i casi più gravi - nonché con le amministrazioni pubbliche preposte al rilascio dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori.

Ciò premesso si informa che il rinvenimento dei rifiuti presso la **località Pereri** nella frazione di Pilcante di Ala è stato accertato dal personale del Nucleo Operativo Ecologico di Trento (NOE) del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente in data 8 febbraio 2006; lo stesso giorno l'Autorità Giudiziaria ha provveduto a porre l'area interessata sotto sequestro, ipotizzando la sussistenza di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti sono per lo più riconducibili a vecchi pneumatici interrati, il deposito dei quali sarebbe iniziato a partire dal 1979, nonché, in misura minoritaria, a rifiuti inerti da demolizione, plastica, rifiuti indifferenziati e lastre verosimilmente in cemento-amianto.

La circostanza è stata segnalata dal medesimo NOE in data 8 febbraio 2006 al Comune di Ala per l'adozione dei provvedimenti di competenza connessi con la bonifica dell'area, nonché all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei responsabili.

In merito alle responsabilità, si osserva che nella nota del 27 febbraio 2006 il Comando Carabinieri, titolare delle indagini, ha informato l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente che gli accertamenti non hanno consentito di individuare l'autore dell'illecito, comunicando altresì l'assenza di elementi oggettivi e soggettivi che potevano ricondurre il reato alla responsabilità dell'attuale proprietario dell'area sequestrata.

Per quanto riguarda la bonifica della discarica, il Comune di Ala, dopo aver espletato gli opportuni approfondimenti di natura legale connessi con l'individuazione dei soggetti destinatari dell'ordine di ripristino, ha provveduto in data 6 aprile 2006 all'emissione dell'ordinanza sindacale n. 6107 nei confronti dell'attuale proprietario del sito, nonché di altra persona ritenuta dal comune stesso quale responsabile dei conferimenti dei rifiuti e comunque, all'epoca dei fatti, comproprietario dell'area.

L'ordinanza è finalizzata alla quantificazione e qualificazione dei rifiuti presenti nella discarica, nonché alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo, approccio iniziale e propedeutico ad ogni bonifica di terreni interessati dalla presenza di notevoli quantità di rifiuti.

Attualmente l'area si trova ancora sotto sequestro, in attesa dell'esecuzione dell'attività di caratterizzazione sopra citata.

La Guardia di Finanza del Comando Compagnia di Rovereto ha invece espletato in data 1 febbraio 2006 le indagini conseguenti alla presenza di un numero imprecisato di pneumatici interrati e di n. 532 pneumatici fuori uso depositati a diretto contatto con il suolo presso il kartodromo in **loc. Chiesurone**, nella frazione di Pilcante di Ala, anche in questo caso ponendo l'area sotto sequestro giudiziario.

La circostanza è stata segnalata dalla stessa Guardia di Finanza direttamente al Comune di Ala in data 2 febbraio 2006 per l'adozione dei provvedimenti di competenza connessi con la bonifica dell'area, mentre l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ne è venuta a conoscenza solo in data 1 marzo 2006, a seguito di specifica comunicazione inoltrata dall'Amministrazione comunale.

Come previsto dalla normativa più sopra richiamata, il Comune in data 12 aprile 2006 ha provveduto all'emissione di due distinte ordinanze nei confronti dei soggetti tenuti alla rimessa in pristino delle aree sequestrate, la prima finalizzata alla rimozione dei rifiuti depositati direttamente a contatto con il terreno (n. 532 pneumatici), la seconda allo scopo di quantificare e qualificare i rifiuti interrati (numero imprecisato di pneumatici) e di procedere alla successiva verifica della qualità del terreno rimasto per anni a contatto con i rifiuti.

Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni suddette, l'area è stata dissequestrata dall'Autorità Giudiziaria in data 14 aprile 2006, mentre in data 15 maggio u.s. sono iniziate le operazioni volte a definire la quantità e la qualità dei rifiuti interrati, alle quali hanno assistito il personale della Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico del Comune di Ala.

La verifica qualitativa dei terreni dovrà necessariamente essere effettuata in una fase successiva alla rimozione dei rifiuti, dopo aver preso atto delle caratteristiche degli stessi e dell'effettiva capacità di rilascio di inquinanti all'ambiente circostante.

Distinti saluti.

- dott. Mauro Gilmozzi-